



Data 20/03/2023

Protocollo N° 0151659 Class: H.400.02.1

Allegati N°

5 per tot.pag. 26

Oggetto: De Luca Servizi Ambiente S.r.l. – Attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale ed ubicazione dell'installazione in Via Donatori di Sangue, 46, Vittorio Veneto (TV).
Trasmissione decreto n. 34 del 14/03/2023 di rilascio dell'AIA riesaminata ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006

De Luca Servizi Ambiente S.r.l.
delucaambiente@pec.it

Provincia di Treviso

ARPAV

- U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi
- DAP Teviso
- U.O. Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti End Of Waste e Sottoprodotti

Comune di Vittorio Veneto (TV)

Si trasmette in allegato il decreto n. 34 del 14/03/2023.

Distinti saluti.

Il Direttore
- *ing. Francesco Chiosi* -
(firmato digitalmente)

Elenco allegati:

1. decreto 34_2023 e relativi allegati

PO Rifiuti speciali: Sarah Vanin – tel. 041-2792187 – e-mail: sarah.vanin@regione.veneto.it
Referente pratica: Sara Trabucco – tel. 041-2792373 – e-mail: sara.trabucco@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FRANCESCO CHIOSI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica – UO Ciclo dei Rifiuti ed Economia circolare
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186
pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – hiip:// www.regione.veneto.it



DECRETO N. 34 DEL 14/03/2023

Oggetto: De Luca Servizi Ambiente S.r.l. – Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione impianto in Via Donatori di sangue n. 46, Vittorio Veneto (TV). Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate al Punto 5.1 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si rilascia l’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione, finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Provvedimenti amministrativi di riferimento

- RICHIAMATO** il DSRAT n. 132 del 30 dicembre 2009 con cui è stata rilasciata alla De Luca Servizi S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’impianto di stoccaggio e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Donatori di sangue, 46, Vittorio Veneto (TV);
- RICHIAMATI** i seguenti Decreti di modifica del succitato DSRAT n. 132 del 30 dicembre 2009:
- DSRAT n. 21 del 31.03.2010 aggiornamento in seguito a comunicazione di modifica non sostanziale;
 - DSRA n. 22 del 22.04.2011 inserimento nuovi CER e attività di microraccolta;
 - DSRA n. 22 del 28.03.2012 aggiornamento layout installazione e adeguamento della attività di miscelazione già autorizzata;
 - DDDA n. 69 del 20.08.2014 aggiornamento in seguito a comunicazione di modifica non sostanziale;
 - DDDA n. 5 del 12.02.2015 voltura Autorizzazione dalla De Luca Servizi S.r.l. a De Luca Servizi Ambiente S.r.l.
 - DDDA n. 21 del 27.05.2015 aggiornamento in seguito a comunicazione di modifica non sostanziale;
 - DDASTT n. 26 del 02.03.2017 aggiornamento in seguito a comunicazione di modifica non sostanziale;
 - DDATST n. 14 del 21.03.2018 aggiornamento in seguito a comunicazione di modifica non sostanziale;
 - DDATST n. 83 del 13.11.2018 adeguamento alla DGRV n. 119/2018;
 - DDDA n. 411 del 27.04.2020 approvazione revisione PMC;
 - DDDA n. 434 del 24.05.2021 determinazioni in seguito all’annullamento parziale della DGRV n. 119/2018.

Iter procedura art. 29-octies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006

- VISTO il d.lgs. n. 46/2014, di novellazione del d.lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento ai termini di validità ed efficacia delle AIA in essere alla data dell'11.04.2014, nonché ai termini fissati per la presentazione della documentazione necessaria per il riesame;
- CONSIDERATO che, ai sensi della sopra richiamata normativa, le AIA in essere alla data del 11.04.2014, come quella rilasciata alla Ditta in oggetto, mantengono la loro validità ed efficacia per il periodo transitorio, a partire dal rilascio delle stesse, fissato secondo le modalità indicate nello stesso decreto e chiarite nella circolare regionale n. 512093 del 29.11.2014;
- VISTO il termine di validità dell'AIA fissato al punto 2 del DSRAT n. 132/2009, come successivamente precisato con nota n. 468044 del 17.11.2015 a seguito della proroga successivamente intervenuta con il suddetto d.lgs. n. 46/2014;
- CONSIDERATO inoltre, sempre con riferimento alla intervenuta modifica della normativa nazionale, che nella nuova formulazione dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, non è più rinvenibile il termine dei 6 mesi precedentemente individuato per la presentazione della documentazione necessaria per il riesame, ancorché richiamato al punto 2.1 del DSRAT n. 132/2009;
- RICHIAMATO il comma 11 dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006;
- VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- CONSIDERATO che il comma 3, lettera a) dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 dispone il riesame sull'installazione nel suo complesso, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, entro quattro anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- VISTA la comunicazione di avvio del riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, contenuta nel DDDA 434/2021 trasmesso dalla Scrivente con prot. n. 241953 del 26.05.2021;
- VISTA la domanda di rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale inviata dalla Ditta in data 26.11.2021 e acquisita al prot. reg. n. 568945, 568968, 568977, 568986, 569000, 569014, 569025, 569038, 569044, 569054, 569061, 569070, 569222 del 03.12.2021;
- VISTA la documentazione di completamento della domanda trasmessa in data 15.12.2021 e 11.01.2022 acquisita rispettivamente al prot. reg. n. 593123 del 21.12.2021 e 9262 del 11.01.2022;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e 8 della L. n. 241/1990, e indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 trasmessa con prot. n. 6861 del 10.01.2022;
- CONSIDERATO che la documentazione trasmessa è stata pubblicata e resa disponibile a tutti i soggetti interessati sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto - Area Ambiente e Territorio (<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/impianti-gestione-rifiuti>);
- VISTA la nota prot. reg. n. 0260970 del 09.06.2022, con la quale è stata convocata per il 21.06.2022 la Conferenza di Servizi;
- VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi del 21.06.2022, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 0324877 del 22/07/2022 e le richieste di integrazioni/chiarimenti ivi contenute;

VISTA	la nota prot. reg. n. 0299871 del 05.07.2022, con la quale è stato fissato un sopralluogo conoscitivo per il giorno 13 luglio 2022 presso la sede dell'installazione e il relativo verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 0344403 del 04.08.2022;
VISTA	la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta in data 14.09.2022 (prot. reg. n. 432730 del 20/09/2022), integrata, a seguito di richiesta prot. reg. n. 441550 del 26.09.2022, con nota del 07.10.2022 (prot. reg. n. 484260 del 18.10.2022), cui l'autorità competente ha dato positivo riscontro con nota prot. reg. n. 515669 del 08.11.2022;
VISTA	la documentazione acquisita al prot. reg. n. 523210 in data 11.11.2022 a riscontro delle richieste della Conferenza di Servizi;
VISTA	la nota prot. reg. n. 0582429 del 16.12.2022, con la quale è stata convocata per il 13.01.2023 la Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio dell'AIA riesaminata con valenza di rinnovo;
VISTE	le risultanze della Conferenza di Servizi del 13.01.2023, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 0070938 del 07.02.2023, in cui è stato approvato all'unanimità, condizionatamente alla ricezione della documentazione revisionata richiesta, il procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006;
RITENUTO	di stralciare dall'autorizzazione l'operazione di triturazione della carta, assentita con decreto n. 21/2015, in quanto mai realizzata dalla Ditta, ferma restando la possibilità di ripresentare la richiesta in futuro ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;
RITENUTO	di mantenere la gestione consolidata della frazione distillata come rifiuto, alla luce delle esigenze operative evidenziate dalla Ditta nella seduta della Conferenza di Servizi del 13.01.2023;
VISITI	i seguenti pareri rilasciati dagli Enti coinvolti: <ul style="list-style-type: none"> • Comune di Vittorio Veneto - Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio - Ufficio Urbanistica prot. n. 3095/2022 acquisito al prot. reg. n. 64329 del 11.02.2022; • Piave Servizi S.p.A – prot. n. 2064/2022 acquisito al prot. reg. n. 28117 del 21.01.2022; • Consorzio di Bonifica Piave – prot. n. 0014676 del 26.06.2022, acquisito al prot. reg. n. 25954 del 16.01.2023; • ULSS 2 U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – prot. n. 0004379/23 del 10.01.2023, acquisito al prot. reg. n. 29729 del 17.01.2023.
VISTA	la nota del Genio Civile Treviso – Ufficio Opere Idrauliche – Coordinamento Progetti e Lavori prot. n. 273008 del 16.06.2022 e n. 606002 del 29.12.2022;
RITENUTO	pertanto, con il presente provvedimento: <ul style="list-style-type: none"> • di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi nelle sedute del 21.06.2022 e del 13.01.2023; • di rilasciare alla Ditta De Luca Servizi Ambiente S.r.l. (Sede legale in Via Donatori di sangue n. 46 - Vittorio Veneto (TV) l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
PRESO ATTO	dell'aggiornamento dei riferimenti catastali intercorsi dal rilascio del DSRAT n. 132 del 30 dicembre 2009;
RILEVATO	che la Società proponente risulta certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015;
CONSIDERATO	che l'operazione di accorpamento (D14/R12) consiste in un'operazione di lavorazione che risulta del tutto distinta dall'operazione di stoccaggio (D15/R13) e che contribuisce alla capacità di lavorazione dell'installazione;
CONSIDERATO	che la definizione della potenzialità giornaliera di lavorazione deve tener conto di tutte le operazioni autorizzate in installazione, incluso l'accorpamento sia in filiera di smaltimento sia in filiera di recupero, per il quale l'AIA n. 132/2009 e ss.mm.ii. non specifica il dato;
CONSIDERATO	per contro che i quantitativi in stoccaggio sono da considerare non in termini di potenzialità

giornaliera, bensì in termini di quantitativi istantanei, come definito anche per le soglie AIA dall'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

- CONSIDERATO che la possibilità di impiegare due ulteriori serbatoi per l'attività di miscelazione degli oli, chiesta dalla Ditta con la documentazione di cui al prot. reg. n. 523210 in data 11.11.2022, e positivamente valutata dagli Enti durante la seduta del 13/01/2023 della Conferenza di Servizi, comporta l'adeguamento dei quantitativi autorizzati alla miscelazione, senza che ciò si configuri come un incremento complessivo dei quantitativi gestiti in installazione, in quanto i serbatoi impiegati per la gestione degli oli restano i medesimi e, pertanto, l'impiego dei serbatoi per la miscelazione ne comporta la conseguente indisponibilità per le altre operazioni;
- RITENUTO di non applicare la prescrizione n. 6 del paragrafo 4.3 dell'Allegato A alla DGR n. 119/2018 alle miscele di oli usati, essendo la miscelazione degli oli espressamente ammessa dall'art. 216 bis del D.Lgs. n. 152/2006 in deroga al comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 sin dalle fasi di deposito temporaneo e raccolta;
- VISTA le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.
- VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
- VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;
- VISTE la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
- VISTA la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si prende atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, espresse nelle sedute del 21.06.2022 e del 13.01.2023.
3. Si rilascia alla ditta De Luca Servizi Ambientali S.r.l., con sede legale in via Donatori di sangue n. 46, Vittorio Veneto (TV), C.F./P.Iva e Reg. Imp. 04676630264, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, riesaminata ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006, per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'installazione sita in via Donatori di sangue n. 46, Vittorio Veneto (TV), catastalmente censita al mappale n. 2344 del foglio 81 del censuario del Comune di Vittorio Veneto (TV), per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.
4. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell'art. 29-*octies*, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; inoltre:
 - 4.1. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall'emanazione del presente provvedimento;
 - 4.2. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
 - 4.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia di Treviso e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
5. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

- 5.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
- 5.2. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- 5.3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I, del D.lgs. 152/2006.
6. entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a prestare a favore della Provincia di Treviso le garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. n. 2721/2014 per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti o idonea appendice di recepimento del nuovo provvedimento di autorizzazione; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione della presente autorizzazione.
7. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
 - 7.1. Allegato **A**: Prescrizioni e Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Comune di Vittorio Veneto (TV);
 - 7.1.1. Allegato **A1**: Elenco CER e operazioni autorizzate;
 - 7.1.2. Allegato **A2**: Planimetria delle aree di gestione rifiuti acquisita con prot. reg. n. 523210 del 11.11.2022;
 - 7.1.3. Allegato **A3**: Planimetria della rete fognaria e trattamento scarichi, acquisita con prot. reg. n. 569025 data 03.12.2021.
8. La Ditta deve operare secondo le prescrizioni tecniche contenute in **Allegato A** al presente provvedimento.
9. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 6861 del 10.01.2022.
10. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta De Luca Servizi Ambientali S.r.l., alla Provincia di Treviso, al Comune di Vittorio Veneto, ad ARPAV.
11. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
12. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
13. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Il Direttore
- Dott. Paolo Giandon-
Firmato digitalmente



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Vittorio Veneto (TV)

Rifiuti Autorizzati

1. Sono conferibili in impianto le tipologie di rifiuti identificate in **Allegato A1** al presente allegato di cui costituisce parte integrante; per ciascuna tipologia di rifiuto sono indicate altresì le specifiche attività autorizzate.

Operazioni Autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
 - 2.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
 - 2.2. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
 - 2.3. stoccaggio [R13/D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta nelle operazioni di gestione rifiuti;
 - 2.4. accorpamento [R12/D14], di rifiuti aventi il medesimo CER, e se pericolosi con medesimo CER e medesime HP, per essere successivamente reindirizzati a impianti terzi di gestione rifiuti; il rifiuto accorpato mantiene il CER di origine e le eventuali HP;
 - 2.5. operazione di trattamento [R12] delle emulsioni oleose (cd. distillazione) per l'ottenimento di una frazione "arricchita" da avviare ad altri impianti per il recupero finale e una frazione "distillata" da inviare all'operazione di cui al successivo punto 2.6, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 37;
 - 2.6. operazione di trattamento biologico [D8] della frazione distillata di cui al precedente punto; all'impianto di trattamento sono avviate anche le acque di prima pioggia dilavanti il piazzale esterno; il trattamento avviene nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 38;
 - 2.7. miscelazione [R12] in deroga e non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 di rifiuti costituiti esclusivamente da oli usati, da conferire alla filiera CONOU, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 39;
 - 2.8. separazione e raccolta [R12] dell'olio motore fuoriuscito dal rifiuto CER 160107* "*Filtri dell'olio*", nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 40;
3. Ove nel corso delle operazioni di cui al punto 2 derivino rifiuti dalla grigliatura funzionale alle operazioni di scarico, detti rifiuti vanno gestiti come prodotti dalla Ditta e opportunamente recuperati/smaltiti.
4. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

Quantitativi Autorizzati

5. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:
 - 5.1. capacità massima istantanea autorizzata allo stoccaggio [R13/D15] di rifiuti, anche tutti pericolosi: 530,5 Mg, così suddivisi:
 - 5.1.1. oli/emulsioni non contaminati: 283,5 Mg;
 - 5.1.2. oli/emulsioni contaminati: 31,5 Mg;
 - 5.1.3. oli vegetali: 31,5 Mg;
 - 5.1.4. altri rifiuti (compresi i rifiuti prodotti):184 Mg;
 - 5.2. potenzialità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi:
 - 5.2.1. Distillazione emulsioni [R12]: 90 Mg/giorno;
 - 5.2.2. Miscelazione oli [R12]: 157,5 Mg/giorno;
 - 5.2.3. Trattamento biologico [D8]: 76 Mg/giorno;
 - 5.2.4. Altre operazioni [R12/D14]: 247 Mg/giorno.

Organizzazione/Layout

6. La gestione dell'impianto deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio come individuate in Planimetria B22 rev. 00 DAF assunta al prot. reg. n 523210 del 11.11.2022 in Allegato A2 al presente provvedimento, la quale individua anche i punti di emissione in atmosfera e di scarico in corpo idrico; nelle more della realizzazione del sistema DAF di cui alla comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 assentita con nota prot. reg. n. 515669 del 08.11.2022, si applica la Planimetria B22 rev. 00 UF assunta al prot. reg. n 523210 del 11.11.2022.
7. La rete di raccolta e trattamento delle acque è individuata in Planimetria Allegato B21 della documentazione di riesame in Allegato A3 al presente provvedimento.

Conferimento rifiuti

8. I rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
 - deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
 - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
 - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
 - qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
 - l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di

carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

9. Deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, ARPAV, Provincia di Treviso e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
10. Devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Treviso e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC.
11. Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "rifiuti non specificati altrimenti" associata ai citati codici generici in base al CER.
12. All'atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa.
13. Deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rottami metallici o rifiuti metallici di cui ai codici CER indicati nel PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia.
14. I flussi di rifiuti simili ai rifiuti domestici di cui all'articolo 183 lettera b-ter del D. Lgs. 152/2006 ritirati in installazione dovranno essere opportunamente rendicontati all'Osservatorio regionale Rifiuti di ARPAV, al fine di dare riscontro a quanto previsto dall'articolo 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006 e dall' articolo 1, comma 649, secondo periodo, Legge 147/2013.

Prescrizioni generali

15. La gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e dei relativi collaudi, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
16. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. 152/2006 così come individuate dalla Dec. 2018/1147/UE che stabilisce le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti;
17. Non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica.
18. Le diverse sezioni impiantistiche e i relativi dispositivi ed attuatori (rubinetti, valvole, interruttori, leve e tubazioni) devono essere contraddistinti mediante idonea segnaletica, tale da consentire l'immediata identificazione e di comprenderne la funzione.
19. Le aree adibite allo stoccaggio/lavorazione devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile facente riferimento alla planimetria approvata; per cassoni e cisternette la cartellonistica deve indicare i CER e le eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
20. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. In particolare i rifiuti conferiti in fusti devono essere posti su bancali e detti bancali accatastati in non più di due file sovrapposte.
21. Lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta.

22. Deve essere tenuto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità dei rifiuti gestiti nell'installazione attraverso tutti gli stadi di lavorazione.
23. Le modalità di registrazione dei rifiuti liquidi stoccati nei serbatoi devono essere tali da consentire, in ogni momento, di conoscere il codice di identificazione dei rifiuti componenti la miscela nonché le caratteristiche chimiche e la loro provenienza.
24. Alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta.
25. In ogni sezione impiantistica deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppi di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.
26. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.
27. La viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio; deve essere presente adeguata segnaletica orizzontale a delimitazione degli spazi e delle Aree dedicate a differenti funzioni.
28. Non devono essere depositati rifiuti all'esterno delle aree coperte ed il piazzale deve essere pulito; sul piazzale esterno possono essere stoccati esclusivamente cassoni e contenitori vuoti e puliti.
29. Deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti, prontamente disponibili, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di idonei detersivi.
30. Deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di convogliamento delle acque, dando evidenza dell'avvenuta manutenzione con apposita reportistica.
31. Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata.
32. Deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
33. Lo stoccaggio del rifiuto con codice CER 200125 deve essere effettuato nel serbatoio S10 individuato in planimetria in Allegato A2 al presente provvedimento.
34. I contenitori mobili di rifiuto con codice CER 200125 destinati ad essere svuotati nel serbatoio S10, devono essere stoccati in cassone stagno posto sopra la platea in calcestruzzo interna al capannone.
35. Deve essere in ogni caso garantita la separazione tra i flussi di rifiuti provenienti dalla distillazione con quelli derivanti dalla raccolta e miscelazione degli oli interi da destinare a rigenerazione nella filiera CONOU.
36. È consentito il passaggio delle tipologie di rifiuti riconducibili ai codici CER 160103 e 160113*, ad altri impianti di sola messa in riserva R13.

Distillazione emulsioni

37. Le operazioni di distillazione delle emulsioni devono avvenire con le seguenti modalità:
 - 37.1. i rifiuti in ingresso devono rispettare tutte le seguenti caratteristiche:
 - 37.1.1. devono essere idonei a generare a seguito del trattamento una frazione oleosa da conferire alla filiera CONOU;
 - 37.1.2. non devono possedere le seguenti caratteristiche di pericolo:

- HP3 "Infiammabile"
- HP6 "Tossicità acuta"

37.1.3. devono rispettare i seguenti limiti di accettabilità:

Parametri	Valori limite
pH	5,0 - 11,0
Infiammabilità	> 60 °C
Odore	non deve arrecare disturbo
Idrocarburi totali	--
Solidi sedimentabili	--
C.O.V.	2% m/m
Arsenico	1000 ppm
Cadmio	1000 ppm
Cromo esavalente	1000 ppm
Piombo	5000 ppm
Rame solubile	5000 ppm
Nickel	5000 ppm
Zinco	5000 ppm
PCB	20 ppm
Cloruri ¹	1000 ppm
Solventi clorurati ¹	500 m
Solventi aromatici ²	500 ppm
Fenolo ²	10 ppm
Formaldeide ²	50 ppm
Glicole etilenico ²	50000 ppm

¹Parametri ulteriori da verificare, in aggiunta agli altri parametri, esclusivamente per i CER 130105*, 120109*, 1110112, 161002, 191308.

²Parametri ulteriori da verificare, in aggiunta agli altri parametri, esclusivamente per i CER 110112, 161002, 191308.

Nel caso di emulsioni provenienti da impianti di gestione rifiuti (eccetto impianti di mero stoccaggio che ricevono direttamente da produttori iniziali), devono essere verificati tutti i parametri della tabella soprariportata.

37.2. Il processo consiste in eventuale vagliatura preliminare, disoleazione in disoleatore a pacco lamellare, trattamento di evaporazione della frazione disoleata; nelle more della realizzazione della modifica non sostanziale assentita con nota prot. reg. n. prot. reg. n. 515669 del 08.11.2022, la frazione disoleata in uscita dal disoleatore a pacco lamellare può all'occorrenza essere inviata all'impianto di ultrafiltrazione esistente.

37.3. Le frazioni in uscita dal trattamento sono:

- Rifiuti da sgrigliatura e fanghi dai serbatoi;
- Frazione oleosa da gestire come rifiuto per il successivo conferimento alla filiera di recupero presso impianti terzi;
- Frazione distillata da gestire come rifiuto per il successivo invio all'impianto di trattamento biologico di cui al punto seguente.

Trattamento biologico

38. Le operazioni di trattamento devono avvenire con le seguenti modalità:
- 38.1. all'impianto di trattamento sono avviati esclusivamente i rifiuti costituiti dalla frazione distillata ottenuta dal trattamento di distillazione e le acque meteoriche di prima pioggia dilavanti i piazzali;
 - 38.2. il carico massimo in ingresso all'impianto in termini di COD è pari a 400 kg/giorno;
 - 38.3. la portata massima in ingresso all'impianto è pari a 76 mc/giorno;
 - 38.4. è vietato immettere nell'impianto di depurazione rifiuti o reflui diversi da quelli autorizzati;
 - 38.5. il trattamento consiste in equalizzazione, ossidazione, ultrafiltrazione MBR, filtrazione con filtri a carbone; a seguito della realizzazione della modifica non sostanziale assentita con nota prot. reg. n. prot. reg. n. 515669 del 08.11.2022 il trattamento risulterà integrato con uno stadio preliminare di trattamento chimico-fisico costituito dal sistema DAF (*Dissolved Air Flotation System*);
 - 38.6. qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere immediatamente comunicata agli organi preposti al controllo;
 - 38.7. la manutenzione dell'impianto deve avvenire secondo le procedure stabilite nel PMC/PGO di cui al punto 53.

Miscelazione

39. Le operazioni di miscelazione di rifiuti devono avvenire con le seguenti modalità:
- 39.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
 - 39.2. la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
 - 39.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previa verifica preliminare di "fattibilità", condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica preliminare deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno cinque anni. E' necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;
 - 39.4. la miscelazione, ammessa esclusivamente ai fini del conferimento delle miscele alla filiera CONOU, deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;
 - 39.5. l'impianto di destinazione per il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
 - 39.6. l'attribuzione delle HP alla miscela deve avvenire in conformità all'Allegato III della direttiva 2008/98/CE e alla Decisione della Commissione 2014/955/UE, secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C 124/01 e le Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti, garantendo il rispetto del divieto di declassificazione di cui all'art. 184, comma 5-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
 - 39.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;

- 39.8. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- 39.9. le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero;
- 39.10. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- 39.11. il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
- 39.12. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali);
- 39.13. viene confermata la deroga assentita con nota n. 407265 dell'08.10.2018 per l'invio degli oli usati all'installazione di titolarità della Ditta DOTT. OMERO SARTORI di Sartori Claudio & C S.n.c.;
- 39.14. alle miscele di oli usati potrà essere assegnato il CER 13.02.08*;
- 39.15. la miscelazione deve avvenire all'interno dei serbatoi identificati come S6-S7-S8; in caso di necessità, gli oli usati possono essere stoccati anche in altri due serbatoi, tra quelli identificati come S1-S2-S3-S4-S5-S9, previa identificazione con apposita cartellonistica apposta sulla parete esterna; i contenitori mobili dei rifiuti in attesa di essere svuotati nei serbatoi di miscelazione devono essere stoccati in cassone stagno posto sopra la platea in calcestruzzo interna al capannone.

Separazione e raccolta dell'olio motore

40. L'operazione di raccolta dell'olio fuoriuscito nei cassoni di stoccaggio dei filtri dell'olio deve avvenire con le seguenti modalità:
- 40.1. i filtri dell'olio esitanti dall'operazione mantengono il codice CER di origine;
- 40.2. l'olio raccolto assume il codice CER 130208* "*altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione*".

Emissioni in atmosfera

41. Le emissioni in atmosfera di cui al camino individuato in planimetria di cui all' **Allegato A2**, devono avvenire, previo trattamento in torre di abbattimento a carboni attivi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 41.1. la ditta deve rispettare i seguenti limiti di emissione in atmosfera:

Parametro	Unità di Misura	Valore Limite
TVOC*	mgC/Nm ³	45
Acido Cloridrico*	mg/Nm ³	5
Ammoniaca	mg/Nm ³	30

*BAT AEL di cui alla tab. 6.10 delle BAT (2018).

- 41.2. la sostituzione del carbone attivo dell'impianto di abbattimento, deve essere effettuata nel momento in cui il peso del carbone attivo raggiunga un incremento di peso del 10% rispetto al peso del carbone attivo al momento dell'acquisto. L'incremento di peso dovrà essere verificato mensilmente. Le verifiche del peso e gli interventi di sostituzione del carbone attivo dovranno essere registrati nel registro di cui al successivo punto 41.6;

- 41.3. l'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione;
- 41.4. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti nel PMC/PGO;
- 41.5. le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- 41.6. deve essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento;
- 41.7. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati;
- 41.8. il camino deve essere dotato di presa per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera; le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro e rese sempre accessibili alle autorità preposte al controllo;
- 41.9. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono quelli indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al successivo punto 53 del presente provvedimento, salvo diversa indicazione degli organi preposti al controllo.

Gestione delle acque reflue, meteoriche e di lavaggio

42. Lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione nel fossato tombato denominato "Canna Quadra" attraverso il punto di scarico indicato nella planimetria di cui all'**Allegato A2** deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

42.1. devono essere rispettati i limiti di cui alla Tab. 1 (*Scarico in acque superficiali*) Allegato B del PTA approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. fatta eccezione per i parametri indicati nella tabella seguente ai quali si applicano i valori limite (BAT-AEL) previsti dalle BAT Conclusions 2018 (BAT 20) di seguito precisati:

Parametro	U.M.	Valori
Solidi Sospesi totali	mg/l	60
Fosforo totale	mg/l	3
Fenoli	mg/l	0,3
Arsenico	mg/l	0,1
Cromo	mg/l	0,3
Cromo VI	mg/l	0,1
Nichel	mg/l	1

42.2. devono inoltre essere rispettati i seguenti valori limite (BAT-AEL) indicati in tabella 6.1 delle BAT Conclusions 2018 (BAT 20):

Parametro	U.M.	Valori
Indice degli idrocarburi (HOI)	mg/l	10
Cianuro libero (CN-)	mg/l	0,1

42.3. il rispetto dei limiti non deve essere conseguito in alcun modo mediante diluizione;

43. Si prende atto del fatto che:
 - 43.1. le acque meteoriche dilavanti la copertura dei capannoni vengono scaricate al suolo;
 - 43.2. le acque di seconda pioggia dilavanti i piazzali vengono scaricate senza trattamento nel fossato tombato denominato "Canna Quadra" tramite by pass;
 - 43.3. le acque provenienti dai servizi igienici sono conferite in pubblica fognatura;
44. Le acque meteoriche di prima pioggia sono convogliate all'impianto di depurazione biologica di cui al punto 38; qualora eccezionalmente siano venute a contatto con spanti, sono avviate alla vasca V2 in planimetria in allegato A2, per essere sottoposte al ciclo di lavorazione delle emulsioni grezze.
45. Il pozzetto d'ispezione relativo alle acque di seconda pioggia provenienti dallo stabilimento, posto esternamente al capannone ed in vicinanza al pozzetto d'ispezione delle acque reflue produttive, deve essere dotato di lucchetto per evitare immissioni abusive nella rete di scarico delle acque meteoriche.
46. I pozzetti di ispezione e controllo dello scarico devono essere sempre accessibili agli altri organi di vigilanza e controllo.
47. Deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche e di convogliamento allo scarico.
48. La frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel PMC/PGO.
49. Deve essere comunicata tempestivamente agli Enti competenti ogni variazione delle caratteristiche dello scarico, nonché ogni evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque scaricate,
50. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti autorizzati o in caso di malfunzionamento, la Ditta deve provvedere ad interrompere immediatamente lo scarico.
51. In caso di eventi accidentali che comportino dispersione di rifiuti, i medesimi rifiuti e le eventuali acque meteoriche dilavanti le aree interessate dalla dispersione devono essere raccolti e gestite come rifiuti.

Rumore

52. I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune (DPCM 14 novembre 1997); i controlli devono essere effettuati con frequenza quinquennale;

Monitoraggio/PMC

53. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore deve attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa (PMC/PGO) di cui all'elaborato rev. 13 del 10.02.2023, assunto al prot. n. 90298 in data 16.02.2023.
54. Ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV; le metodiche analitiche possono essere modificate, giustificando l'equivalenza dei metodi alternativi proposti, previa preventiva comunicazione agli Enti anche ai sensi dell'art. 29-nonies, purché accompagnata da una valutazione/dichiarazione della equivalente o maggiore qualità scientifica del nuovo metodo rispetto a quello autorizzato, nel caso la sostituzione dei metodi analitici indicati nel PMC avvenga con metodi validati e riconosciuti a livello internazionale o nazionale (CEN, UNI, ISO, IRSA, EPA).
55. La reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune di Vittorio Veneto, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice.
56. Le registrazioni dei dati o i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo; sui referti analitici o nei relativi verbali di campionamento devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi; tali referti devono essere firmati da un tecnico abilitato.

Disposizioni Finali

57. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
58. Deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio.
59. La Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006.
60. Devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000.
61. La Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione.
62. Ai sensi dell'art. 29 - *nonies*, c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto.
63. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato.
64. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies* commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.
65. In caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sito in Vittorio Veneto (TV)

Elenco Codici Autorizzati

<i>CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13)</i>	<i>operazioni di accorpamento/ (R12 - D14)</i>	<i>Distillazione (R12)</i>	<i>Miscelazione (R12)</i>	<i>Separazione e raccolta dell'olio motore (R12)</i>	<i>Operazione di trattamento biologico (D8)</i>
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	R13	R12				
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R13	R12				
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	R13		x			
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	x	x	x			
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	R13		x			
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13	R12				
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	R13	R12		x CONOU		

<i>CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13)</i>	<i>operazioni di accorpamento/ (R12 - D14)</i>	<i>Distillazione (R12)</i>	<i>Miscelazioni e (R12)</i>	<i>Separazione e raccolta dell'olio motore (R12)</i>	<i>Operazione di trattamento biologico (D8)</i>
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	R13	R12		x CONOU		
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	R13		x			
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	R13		x			
12 01 10*	oli sintetici per macchinari	R13			x CONOU		
12 01 12*	cere e grassi esauriti	R13	R12				
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	R13			x CONOU		
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	R13		x			
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	R13		x			
13 01 04*	emulsioni clorurate	R13		x			
13 01 05*	emulsioni non clorurate	R13		x			

<i>CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13)</i>	<i>operazioni di accorpamento/ (R12 - D14)</i>	<i>Distillazione (R12)</i>	<i>Miscelazioni e (R12)</i>	<i>Separazione e raccolta dell'olio motore (R12)</i>	<i>Operazione di trattamento biologico (D8)</i>
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	R13			x CONOU		
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	R13			x CONOU		
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	R13			x CONOU		
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	R13			x CONOU		
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	R13			x CONOU		
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	R13			x CONOU		
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13			x CONOU		
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13			x CONOU		
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	R13			x CONOU		
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13			x CONOU		

<i>CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13)</i>	<i>operazioni di accorpamento/ (R12 - D14)</i>	<i>Distillazione (R12)</i>	<i>Miscelazioni e (R12)</i>	<i>Separazione e raccolta dell'olio motore (R12)</i>	<i>Operazione di trattamento biologico (D8)</i>
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	R13			x CONOU		
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	R13			x CONOU		
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	R13			x CONOU		
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	R13			x CONOU		
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori	R13			x CONOU		
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	R13			x CONOU		
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	R13		x			
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel	R13	R12				
13 07 02*	petrolio	R13	R12				
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	R13	R12				

<i>CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13)</i>	<i>operazioni di accorpamento/ (R12 - D14)</i>	<i>Distillazione (R12)</i>	<i>Miscelazioni e (R12)</i>	<i>Separazione e raccolta dell'olio motore (R12)</i>	<i>Operazione di trattamento biologico (D8)</i>
13 08 02*	altre emulsioni	R13		x			
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti	R13			x CONOU		
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	R13	R12				
15 01 02	imballaggi in plastica	R13	R12				
15 01 04	imballaggi metallici	R13	R12				
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13	R12				
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R13	R12				
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13	R12				
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi	R13	R12				


<i>CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13)</i>	<i>operazioni di accorpamento/ (R12 - D14)</i>	<i>Distillazione (R12)</i>	<i>Miscelazioni e (R12)</i>	<i>Separazione e raccolta dell'olio motore (R12)</i>	<i>Operazione di trattamento biologico (D8)</i>
	da quelli di cui alla voce 15 02 02						
16 01 03	pneumatici fuori uso	R13	R12				
16 01 07*	filtri dell'olio	R13				x	
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R13	R12				
16 01 13*	liquidi per freni	R13	R12				
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R13	R12				
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	R13	R12				
16 01 17	metalli ferrosi	R13	R12				
16 01 19	plastica	R13	R12				
16 01 20	vetro	R13	R12				

<i>CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13)</i>	<i>operazioni di accorpamento/ (R12 - D14)</i>	<i>Distillazione (R12)</i>	<i>Miscelazioni e (R12)</i>	<i>Separazione e raccolta dell'olio motore (R12)</i>	<i>Operazione di trattamento biologico (D8)</i>
16 06 01*	batterie al piombo	R13	R12				
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	R13	R12				
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	R13	R12				
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13	R12				
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	R13	R12				
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	R13		x			
16 07 09*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	R13		x			
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	R13		x			
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 012	x	x	x			
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	R13	R12				

<i>CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13)</i>	<i>operazioni di accorpamento/ (R12 - D14)</i>	<i>Distillazione (R12)</i>	<i>Miscelazioni e (R12)</i>	<i>Separazione e raccolta dell'olio motore (R12)</i>	<i>Operazione di trattamento biologico (D8)</i>
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	R13	R12				
17 04 05	ferro e acciaio	R13	R12				
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R13	R12				
19 02 07*	oli e concentrati prodotti da processi di separazione	R13		x			
19 08 10*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	R13	R12	x			
19 09 04	carbone attivo esaurito	R13	R12				
19 11 03*							x- limitatamente alla frazione distillata prodotta dal trattamento di distillazione e gestita come rifiuto
19 13 07*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose.	R13		x			

<i>CER</i>	<i>Descrizione</i>	<i>operazioni di deposito preliminare (D15) o messa in riserva (R13)</i>	<i>operazioni di accorpamento/ (R12 - D14)</i>	<i>Distillazione (R12)</i>	<i>Miscelazioni e (R12)</i>	<i>Separazione e raccolta dell'olio motore (R12)</i>	<i>Operazione di trattamento biologico (D8)</i>
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	R13		x			
20 01 01	carta e cartone	R13	R12				
20 01 25	oli e grassi commestibili	R13	R12				
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	R13			x CONOU		
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	R13	R12				
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R13	R12				

Sono inoltre ammessi allo stoccaggio (D15/R13) i rifiuti prodotti in installazione da operazioni di gestione rifiuti, qualora non già ricompresi in elenco.



- LEGENDA**
- (A) AREA STOCCAGGIO / LAVORAZIONE OLI ED EMULSIONI
S1-S2-S3-S4-S5-S9
n°6 serbatoi da mc.31,5 utili cad. per totale mc.189 per stoccaggio emulsioni pericolose e non
S6-S7-S8
n°3 serbatoi da mc.31,5 utili cad. per totale mc.94,5 per stoccaggio oli minerali esausti
S11
n°1 serbatoio da mc.31,5 utili per stoccaggio prodotto contaminato
S10
n°1 serbatoio da mc.31,5 utili per stoccaggio oli commestibili esausti
A2-A3-A4
n°3 serbatoi da mc.28 utili cad. per totale mc.84 per stoccaggio acqua da evaporatori
 - (B) AREA STOCCAGGIO/ACCORPAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON
 - (C) IMPIANTO EVAPORAZIONE EMULSIONI E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE
 - (D) VASCA LAVAGGIO AUTOMEZZI E STOCCAGGIO RIFIUTI PRODOTTI IN PROPRIO: FANGHI OLEOSI CER 190813* - ACQUE DI LAVAGGIO CER 120301*
 - (E) AREA STOCCAGGIO/ACCORPAMENTO BATTERIE ESAURITE
 - (F) PT-OFFICINA / MAGAZZINO MATERIE PRIME 1°P-CENTRALE TERMICA
 - (H) CABINA ENEL
 - (I) AREA DESTINATA A DEPOSITO INTERRATO COMBUSTIBILI (NON OGGETTO DELLA PRESENTE RICHIESTA)
 - (L) DEPOSITO INTERRATO GASOLIO PER RISCALDAMENTO AD USO PRIVATO mc3
 - (M) PALAZZINA UFFICI E SERVIZI (VEDI TAV 4)
 - (N) AREE SCOPERTE DI MANOVRA
 - (O) ACCESSO CARRABILE
 - (P) ACCESSO PEDONALE
 - (Q) AREA A VERDE E PEDONALE
 - (R) PARCHEGGI PRIVATI
 - (S) VIABILITA'
 - (T) PT-LOCALE IMPIANTI DEPURATORE 1°P-LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
 - (U) STOCCAGGIO FANGHI BIOLOGICI CER 190812 PRODOTTI IN PROPRIO
 - (Z) SISTEMA DAF

COMUNE DI VITTORIO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO


DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL
Via Donatori di Sangue, 46 - Z.I. loc. S. Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto

SEDE IMPIANTO: VIA DONATORI DI SANGUE, 46 - 31029 VITTORIO VENETO (TV)

<p style="text-align: center;">RIESAME CON RINNOVO AIA PLANIMETRIA AREE GESTIONE RIFIUTI ALLEGATO B 22</p>	4
<p>SCALA: 1:200 DATA: OTTOBRE 2022 REV: 00 DAF</p>	
<p>TIMBRO E FIRMA - Ing. Sandro Zaccaria</p> <div style="text-align: center;"> </div>	

LEGENDA

- AREE SCOPERTE DI MANOVRA
- RETE ACQUE METEO DI PIAZZALE
- RETE ACQUE METEO STRADALI
- RETE ACQUE NERE
- RETE ACQUE REFLUE DA DEPURATORE
- RETE ACQUE DI COPERTURA



COMUNE DI VITTORIO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DE LUCA SERVIZI AMBIENTE SRL

Via Donatori di Sangue, 46 - Z.I. loc. S. Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto

SEDE IMPIANTO: VIA DONATORI DI SANGUE, 46 - 31029 VITTORIO VENETO (TV)

RIESAME CON RINNOVO AIA
PLANIMETRIA RETI FOGNARIE
SISTEMI DI TRATTAMENTO SCARICHI
ALLEGATO B 21

3

SCALA: 1:200

DATA: NOVEMBRE 2021

REV: 00

TIMBRO E FIRMA - Ing. Sandro Zaccaria

